



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

IGAE - UFFICIO III

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Rif. prot. entrata N. 205165 del 25/07/2023

Allegati:

Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: AC 1194-A. Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. **Relazione tecnica al passaggio.**

Si fa riferimento al provvedimento richiamato in oggetto, quale risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, trasmesso, per le vie brevi, in data 25 luglio 2023.

Al riguardo, si trasmette **la relazione tecnica al passaggio positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

RELAZIONE TECNICA

Capo I

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire del 1° maggio

Articolo 1 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

La disposizione in esame disciplina la sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti con residenza ovvero con sede legale o sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge in esame.

La sospensione riguarda i termini dei versamenti tributari e contributivi in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 e si applica anche alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate da soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta. Il comma 5 precisa, comunque, che non si procede al rimborso delle somme eventualmente versate.

Secondo quanto previsto dal comma 7 i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023: sotto il profilo finanziario si rileva che, trattandosi di una sospensione *infrannuale*, non si ascrivono effetti in termini di minori entrate fiscali e contributive per il corrente anno.

Per la stima degli effetti finanziari conseguenti a quanto previsto dal comma 4, il quale dispone che la sospensione si applica anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito (c.d. riscossione a mezzo ruolo), e al comma 8 (che prevede l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159) sono stati considerati i seguenti elementi:

- riscossione da ruoli affidati all'Agente della Riscossione c.d. "ordinaria", ovvero non derivante dai pagamenti relativi alle misure di definizione agevolata (c.d. "Rottamazione"), attesa dai soggetti residenti oppure con sede legale od operativa nei territori coinvolti dall'emergenza, stimata sulla base della popolazione residente nei territori coinvolti rispetto al totale della popolazione residente nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- dinamiche dei flussi di riscossione in presenza di eventi eccezionali che hanno determinato la sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione, dalla cui osservazione si stima che la flessione della riscossione a mezzo ruolo possa essere integralmente recuperata dopo il termine finale della sospensione, in un periodo indicativamente pari alla durata della sospensione, maggiorato di un ulteriore periodo pari alla metà della durata della stessa sospensione, in ragione della graduale ripresa delle attività di notifica e riscossione.

Nel dettaglio, per la sospensione delle attività di notifica e riscossione nel perimetro dei comuni coinvolti è possibile stimare i seguenti effetti finanziari:

	Importi in milioni di euro
Livello di riscossione "ordinaria" stimato su base annua nel perimetro dei territori coinvolti dagli eventi eccezionali	120,87



Perdita attesa di riscossione “ordinaria” stimata applicando una percentuale del 70% al livello di riscossione “ordinaria” stimato su base annua nel perimetro dei territori coinvolti dagli eventi eccezionali (si ritiene prudenziale tale percentuale in ragione di quanto registrato in presenza di provvedimenti di sospensione delle attività di riscossione conseguenti ad eventi eccezionali laddove oltre un terzo dei contribuenti ha proseguito nei pagamenti, in particolare dei piani di rateizzazione già accordati)	84,61
Perdita attesa di riscossione “ordinaria” nel periodo di sospensione (stimato in ca. 3,5 mesi ovvero dai gravi eventi alluvionali di metà maggio fino al 31 agosto 2023) calcolata in proporzione alla perdita di riscossione stimata su base annua del punto precedente	24,68
Perdita attesa di riscossione “ordinaria” su base mensile (periodo di ca. 3,5 mesi)	7,05
Stima recupero riscossione ordinaria su base mensile (periodo di ca. 5,25 mesi a decorrere da settembre 2023 e fino ad inizio febbraio 2024)	4,70

Considerando la durata del periodo di sospensione (ca. 3,5 mesi) e la tempistica attesa per il recupero degli effetti negativi stimati per il periodo di sospensione (ca. 5,25 mesi), di seguito sono rappresentati gli impatti attesi sulla riscossione da ruolo.

Importi in milioni di euro

	2023	2024
Nr mesi di perdita di riscossione ordinaria	3,50	0,00
Perdita riscossione ordinaria	-24,68	0,00
Nr mesi di recupero di riscossione ordinaria	4,00	1,25
Recupero riscossione ordinaria	18,80	5,88
Impatto su riscossione ordinaria ruoli	-5,88	5,88
Erario	-3,40	3,40
Enti previdenziali	-1,59	1,59
Altri enti	-0,89	0,89

Per la stima degli effetti finanziari conseguenti a quanto previsto al **comma 9** che, relativamente ai soggetti residenti (ovvero con sede legale o operativa) nei territori coinvolti dall'emergenza, differisce di 3 mesi i termini e le scadenze previsti dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. Rottamazione-quater) prevista dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) è stato considerato:

- il volume di riscossione derivante dai pagamenti della c.d. “Rottamazione-quater”, attesa dai soggetti residenti (ovvero con sede legale o operativa) nei territori coinvolti dall'emergenza, stimata sulla base



della popolazione residente nei territori coinvolti rispetto al totale della popolazione residente nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

- gli effetti negativi di gettito conseguenti al differimento delle scadenze di pagamento previste a norma vigente;
- la redistribuzione del gettito stimato sulle nuove scadenze derivanti dal differimento di 3 mesi previsto dal provvedimento in commento.

Gli impatti finanziari derivanti dal differimento dei termini e delle scadenze della c.d. "Rottamazione-quater" sono rappresentati nella tabella che segue.

Importi in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Attuali scadenze di pagamento						
2023: 10% ottobre; 10% novembre 2024 -2027 (5% febbraio, 5% maggio, 5% luglio, 5% novembre)	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	0,00
Slittamento 3 mesi di tutte le scadenze di pagamento						
2024: 10% gennaio, 10% febbraio, 5% maggio, 5% agosto, 5% ottobre 2025-2027: 5% febbraio, 5% maggio, 5% agosto, 5% ottobre 2028: 5% febbraio"	0,00	63,18	36,10	36,10	36,10	9,02
Impatto su riscossione Rottamazione-quater	-36,10	27,08	0,00	0,00	0,00	9,02
Erario	-20,11	15,08	0,00	0,00	0,00	5,03
Enti previdenziali	-11,37	8,53	0,00	0,00	0,00	2,84
Altri enti	-4,62	3,47	0,00	0,00	0,00	1,15

Nella tabella che segue vengono riepilogate le stime dei complessivi effetti finanziari sulla riscossione a mezzo ruolo (sia "ordinaria" sia da "Rottamazione-quater) del provvedimento di sospensione in commento.



Importi in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Impatto su riscossione	-41,98	32,96	0,00	0,00	0,00	9,02
Erario	-23,51	18,48	0,00	0,00	0,00	5,03
Enti previdenziali	-12,96	10,12	0,00	0,00	0,00	2,84
Altri enti	-5,51	4,36	0,00	0,00	0,00	1,15

Il comma 4-bis prevede, per i contribuenti che al 1 maggio 2023 avevano la residenza/sede legale/sede operativa nei territori/ porzioni di territori (es. frazioni) colpiti dai noti eventi calamitosi ed individuati nell' allegato 1 al provvedimento, l'azzeramento del tasso di interesse dovuto sui pagamenti rateali della definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. rottamazione-quater). Sotto il profilo finanziario, la riduzione del tasso di interesse del 2% annuo previsto dal comma 233 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022 - non determina oneri finanziari, in quanto le stime di gettito riguardanti la "rottamazione-quater" non hanno quantificato, prudenzialmente, gli interessi dovuti nell'ipotesi di pagamento dilazionato.

Il comma 10 prevede che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 comma 8-bis, secondo periodo, del D.L. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

In particolare, la disposizione estende il periodo entro il quale devono completarsi gli interventi effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, al fine di fruire della detrazione del 110 per cento, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Alla misura non si ascrivono effetti considerato che l'intervento non è volto ad ampliare la platea dei lavori agevolabili ma a consentire un maggior lasso temporale per il completamento degli stessi nei comuni colpiti da eventi eccezionali.

Comma 11: La disposizione differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'allegato 1, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione comporta un onere pari a 1,05 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Comma 12: La norma prevede che, con riferimento ai territori di cui all'allegato 1 al decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplini le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti



la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

La sospensione dei termini di pagamento sopracitata dovrà essere affiancata da complementari misure di integrazione finanziaria consistenti nella previsione di un meccanismo di anticipazione finanziaria, che consenta ai gestori e agli esercenti l'attività di vendita in comprovate criticità finanziarie di richiedere un anticipo sugli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l'ammontare delle fatture emesse o da emettere possa essere tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario della gestione. L'intervento a favore degli esercenti la vendita e dei gestori operanti nei territori colpiti dovrà essere sostanzialmente neutrale per i settori regolati prevedendo che il soggetto preposto all'erogazione dell'anticipazione finanziaria venga individuato nella Cassa per i servizi energetici e ambientali che potrebbe utilizzare, a tal fine, le disponibilità risultanti dai propri conti di gestione.

La misura di integrazione finanziaria non dovrà comportare maggiori ricavi per gli operatori interessati, né maggiori oneri per la generalità degli utenti. Gli importi oggetto di anticipazione dovranno pertanto essere rimborsati dagli esercenti e dai gestori al termine del periodo di sospensione dei pagamenti.

Tutto ciò premesso, il meccanismo di integrazione finanziaria previsto dalla norma consiste in un prestito a favore degli operatori che oltre a non gravare sugli utenti ovvero sui clienti finali dei settori regolati, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 13: la disposizione prevede che agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9 valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provveda ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 2 (Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

La norma in esame, alla luce dello stato di emergenza verificatosi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi avvenuti, prevede una serie di interventi urgenti per consentire il ripristino dell'attività giudiziaria, stabilendo la sospensione d'ufficio delle udienze civili e penali fissate fra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 ed il loro differimento a data successiva al 31 maggio 2023, eccetto quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili e penali pendenti nei circondari dei tribunali di Ravenna e Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, Lugo, Ravenna e Forlì. Pertanto, restano conseguentemente sospesi tutti i termini procedurali connessi ai giudizi sopra richiamati, da quelli degli atti introduttivi a quelli dei procedimenti esecutivi e di impugnazione. Inoltre, si considerano anche i procedimenti giudiziari sia civili che penali fissati tra la data del 1° maggio e il 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori interessati dagli eventi calamitosi, inclusi nell'allegato al presente decreto. Gli stessi verranno rinviati, su istanza di parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salvo quelli che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti, come anche quelli in cui una delle parti sia difesa da un avvocato il cui studio legale o la cui residenza si trovi nei citati territori, previa istanza del medesimo avvocato, purché la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Per coloro che alla stessa data avevano la residenza o avevano la loro sede legale o operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato al presente decreto, i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali, sono sospesi dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo e quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Così anche i termini per le procedure concorsuali, esecutive e le notificazioni di processi verbali, di pagamenti in misura ridotta e la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali e la scadenza relativa ai vaglia cambiari, le cambiali, titoli di credito ed altri atti aventi forza esecutiva restano sospesi nel periodo intercorrente tra le date sopra menzionate. Le disposizioni considerate relative alla sospensione dei termini non si applicano nei casi tassativamente indicati al comma 6, dalle lettere a), b) e c), mentre il comma 7 dispone riguardo alla sospensione per gli stessi periodi di cui ai commi 2 e 4 dei termini prescrizionali e delle misure coercitive cautelari previste dagli articoli 303 e 308 c.p.p.

Infine, il comma 8 dispone riguardo alla sospensione del termine per i procedimenti di cui alla legge 89/2001, riguardo a quelli rinviati ai sensi del comma 1, tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023



e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3, non si tiene conto del periodo compreso fra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023, mentre per quelli sospesi ai sensi del comma 2, non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4, non si tiene conto del periodo compreso fra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023.

Infine, al comma 9 si dispone riguardo al rapporto di lavoro del personale dell'amministrazione giudiziaria, prevedendo che, fatte salve le norme che disciplinano le assenze dal servizio, è data la possibilità fino alla data del 31 luglio 2023, per coloro che risultano residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato al presente decreto, di concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza di svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b) del D.L. 18/2020, utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione dall'amministrazione o nella personale disponibilità dei dipendenti. In ultimo, qualora non sia possibile ricorrere alle suddette modalità a causa degli eventi calamitosi, l'amministrazione può motivatamente disporre l'esenzione del personale dal servizio per il tempo strettamente necessario. Tale periodo di esenzione è considerato servizio lavorativo a tutti gli effetti di legge.

Si rappresenta che la disposizione, dettata nell'emergenza della calamità naturale, ha carattere ordinamentale e procedurale e pertanto **non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica**. Infatti, si tratta di sopperire ad un'urgenza di breve periodo, in cui, tra l'altro, le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per inaccessibilità dei locali o per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, non vengono compromessi né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.

Anche per quanto riguarda il personale dipendente, si rappresenta che le modalità lavorative previste sono state ampiamente sperimentate con esito positivo nel corso dell'emergenza sanitaria e, pertanto, **non comportano effetti negativi per la finanza pubblica**, producendo invece riflessi positivi sull'attività giudiziaria, permettendo comunque lo smaltimento delle attività urgenti e necessarie.

Articolo 3 (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

La disposizione, che prevede la sospensione delle udienze e dei termini processuali nel periodo tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 per i giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei territori inclusi nell'allegato al decreto-legge ha carattere ordinamentale e procedurale; pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, invero, di sopperire ad un'urgenza di breve periodo, in cui tra l'altro le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze. La previsione della sospensione introdotta dalla disposizione ha, dunque, il fine di non compromettere né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.

Articolo 4 (Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi)

I **commi da 1 a 5, ivi compresi i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, e 3-bis**, sono di natura sostanzialmente procedimentale e non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al **comma 6**, si evidenzia che le rilevazioni interessate dalla sospensione sono tutte quelle previste dal programma statistico nazionale in vigore non ancora avviate o concluse alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, oltre che le rilevazioni previste dal medesimo programma statistico nazionale in vigore già concluse alla data della dichiarazione dello stato di emergenza ovvero quelle per le quali siano state già avviate le procedure sanzionatorie. Trattandosi di un mero differimento del pagamento delle sanzioni, anche in questo caso il conseguente gettito a favore dell'erario è soltanto differito.

Il comma 6-bis prevede, parimenti, un differimento di termini procedurali di cui ai commi 136 e 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardanti l'affidamento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche o forniture ovvero l'impegno di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta. Trattasi di disposizioni di natura procedurale, che non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7. Si prevede che le disposizioni del presente articolo non si applichino ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo



1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *Il medesimo comma, inoltre, ove sussista il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi, esclude l'applicazione della sospensione dei termini procedurali in relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Trattasi di disposizione di natura procedurale, che non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 4-bis (Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali)

L'articolo prevede che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamenti e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 annesso alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

La disposizione, riguardando i limiti di emissione degli scarichi idrici, assume natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4-ter. (Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali)

L'articolo prevede che, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al decreto, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quaterdecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

La disposizione, escludendo talune prescrizioni poste nelle autorizzazioni ambientali riferite alla gestione e alle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali, assume natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza)

La disposizione normativa prevede, al **comma 1**, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, del "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con uno stanziamento di 20 milioni per il 2023 destinato a fronteggiare la situazione di emergenza prodotta dagli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Le attività oggetto di finanziamento e il riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nello specifico, l'istituzione del Fondo mira principalmente a garantire il supporto alle istituzioni scolastiche *statali e paritarie* per quanto attiene all'acquisizione di beni, servizi, lavori e di quanto sia funzionale a garantire la continuità didattica, e, a titolo esemplificativo, gli acquisti di dispositivi digitali per potenziare e supportare la didattica a distanza, attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, noleggio di autobus per favorire gli spostamenti, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee per le istituzioni scolastiche che, a causa dei danni strutturali riportati, non siano idonee ad ospitare le attività didattiche in totale sicurezza. La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

Il **comma 2** consente alle istituzioni scolastiche *statali e paritarie* di acquisire beni, servizi e lavori, di qualsiasi importo, necessari a garantire la continuità didattica e a potenziare la didattica a distanza, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle



leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le istituzioni scolastiche interessate potranno altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 583 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** attribuisce il potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione e del merito per assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023, per autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché in materia di valutazione degli alunni e degli studenti e di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Nello specifico, la disposizione interviene per adottare le stesse misure già previste per fronteggiare emergenze simili, quali il sisma che ha colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012, in relazione al quale è stato emanato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" che, all'articolo 5 prevede interventi a favore delle scuole delle aree interessate dalla crisi, e l'emergenza Covid-19 che ha imposto la necessità prevedere con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020, come indicate dall'articolo 1. La previsione, infatti, si limita ad attribuire al Ministro dell'istruzione e del merito il potere di ordinanza per assicurare la celere adozione delle misure necessarie a salvaguardare l'anno scolastico per gli studenti delle aree interessate, nonché per adeguare le misure vigenti all'emergenza in corso, a tutela della comunità scolastica. La disposizione, pertanto, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-bis, riconosce agli alunni della scuola secondaria superiore lo svolgimento delle attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 62/2017. Alla misura non si ascrivono effetti finanziari, in quanto ha carattere ordinamentale.

Il **comma 4** dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di università e alta formazione)

Il **comma 1** prevede la possibilità per le università e le istituzioni AFAM, ove necessario, in ragione dei notevoli disagi derivanti dagli eventi alluvionali e dei danni causati, di ricorrere a modalità da remoto per lo svolgimento delle attività didattiche, formative, curriculari nonché per lo svolgimento degli esami di profitto e degli esami di laurea, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. La disposizione è volta a consentire la regolare prosecuzione delle attività e ad assicurare la continuità didattica e formativa da parte delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 nel caso in cui le strutture e gli edifici abbiano subito danni tali da impedirne lo svolgimento in presenza. Si prevede, altresì, che ove ritenuto necessario e, in ogni caso, individuandone le relative modalità, le istituzioni di cui al presente comma assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, funzionali al completamento del percorso didattico. Si tratta, pertanto, di una mera facoltà, peraltro modulabile a seconda delle esigenze (es. modalità *blended*) e limitata temporalmente, facendosi espresso riferimento agli a.a. 2021/2022 e 2022/2023. Di conseguenza, la disposizione non produce effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede, fermo restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato, l'esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione relativi all'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, per gli studenti che siano, alla data del 1° maggio 2023, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1, che siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o laurea specialistica ovvero, nel caso delle istituzioni AFAM, ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.



Da un esame dei dati relativi al gettito contributivo per l'anno accademico 2022/2023, relativamente agli studenti universitari iscritti a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale residenti nelle Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, estrapolati dall'Anagrafe Nazionale degli studenti universitari (ANSU), risulta che il mancato gettito per l'anno accademico 2022/2023 per gli studenti iscritti presso università statali, non statali e telematiche sia pari a **11.708.970 euro**. Di seguito il dettaglio:

Tipo Ateneo	gettito dovuto a.a.2022/2023	gettito pagato a.a. 2022/2023 (al 18 maggio 2023)	da pagare
università statali	65.801.178 €	56.690.126 €	9.111.052 €
università non statali (tradizionali)	11.297.055 €	10.450.250 €	846.805 €
università non statali (telematiche)	7.259.638 €	5.508.524 €	1.751.113 €
TOTALE	84.357.871 €	72.648.901 €	11.708.970 €
<i>(solo università di Bologna)</i>	<i>47.179.007 €</i>	<i>44.480.527 €</i>	<i>2.698.480 €</i>

Fonte Anagrafe nazionale degli studenti universitari. Spedizione 18 maggio 2023

Per quanto concerne gli studenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'importo della contribuzione è analogo. Tuttavia, posto che gli studenti AFAM rappresentano circa il 7% di quelli universitari, la quota del gettito per l'a.a. 2022/2023 risulta pari a circa **819.627,9 euro**.

Ne deriva, pertanto, che **la somma complessiva delle due quote**, ricomprendendo sia le Università sia le Istituzioni AFAM, è **pari a: 11.708.970 + 819.627,9 = 12.528.597,9 euro**.

I **commi 3 e 4** stabiliscono che, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Università e le Istituzioni AFAM statali di cui al comma 1 che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 è ripartita la somma di **12 milioni di euro** tra le Università e le Istituzioni AFAM statali. Tali assegnazioni sono destinate agli studenti per il rimborso degli acquisti di attrezzature informatiche, software e strumentazioni per la didattica personale, fino al limite di cinquecento euro per studente. Le eventuali somme attribuite e non assegnate restano nella disponibilità delle Università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

Si stima che gli studenti iscritti nell'anno accademico 2022/2023 nei Comuni che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali siano in totale circa 29.000. Ne consegue che, ove tutti gli studenti aventi diritto facessero richiesta per accedere alle risorse in questione, a ciascuno potrebbe essere attribuito un contributo di circa 400 euro (a fronte di un contributo massimo previsto dalla disposizione pari a 500 euro).

Il **comma 5** prevede che la copertura finanziaria – pari a 12 milioni di euro complessivi - è assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il **comma 6** dispone un intervento specifico in favore dell'Università degli studi di Bologna, particolarmente colpita dagli eventi alluvionali, mediante la previsione di un incremento del FFO per l'anno 2023 pari a 3,5 milioni di euro, al fine di:

- a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi di Bologna, Cesena, Cesenatico, Faenza, Imola, Ozzano d'Emilia, Forlì, Ravenna e Rimini, residenti o domiciliati nei territori di cui all'allegato 1;
- b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di



emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Sul punto, si evidenzia che nei Comuni che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali risiedono, compresi gli studenti fuori corso, oltre 58.000 studenti universitari (52.000 in atenei statali), di cui circa 37.000 sono iscritti all'università di Bologna, il 64% del totale.

La complessità e l'ampia articolazione dell'università di Bologna che, data l'ampissima offerta formativa, contempla, come noto, diverse sedi didattiche determina l'esigenza di stanziare risorse aggiuntive al fine di perseguire una duplice finalità: a) istituire un fondo apposito di solidarietà in favore del personale dipendente e del personale docente e della ricerca, anche a tempo determinato, in servizio presso le stesse e b) erogare contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei suddetti territori di cui all'allegato 1.

Il predetto fondo di solidarietà verrà ripartito in base all'entità dei danni subiti da personale tecnico-amministrativo, CEL, bibliotecario, personale docente, dottorandi ed assegnisti di ricerca. La stima prevista è di circa 180 persone interessate e 5000 euro come contributo medio. Sarà previsto, inoltre, un contributo in favore del personale per mobilità privata sostitutiva del trasporto pubblico, interrotto o rallentato a causa degli eventi alluvionali, e un contributo per sistemazione temporanea per gli sfollati pari 100.000 euro, per un totale di 1 milione di euro.

Inoltre, per l'allagamento del Campus Cesena e di Forlì, dei laboratori e delle strutture in via Fontanelle (Forlì), dei laboratori Gallerie Caproni Predappio, delle attrezzature e degli arredi della sede di Faenza, dei danni del polo bibliotecario di Forlì e della biblioteca di Rimini si stima, in particolare, che siano stati prodotti danni per 2,5 milioni di euro.

Da ciò l'esigenza di assicurare, mediante la previsione di un incremento della quota FFO per l'anno 2023, l'erogazione delle risorse necessarie per assicurare gli interventi, strumentali e non, in favore del personale impiegato presso le diverse sedi colpite.

Il **comma 7** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo anche a tempo determinato in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo.

Al riguardo, la stima è effettuata sulla base prudenziale di n. 10 sedi, prevedendo una media di circa 300.000 euro per sede e in media 439 euro a persona per circa 1.139 unità di personale.

Il **comma 8**: La disposizione in esame stabilisce che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 4 e 5 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

La disposizione configura una rinuncia a maggior gettito in quanto riguarda contributi straordinari la cui erogazione non è scontata nelle previsioni di Bilancio.

Il **comma 9** stabilisce la copertura finanziaria relativamente ai commi 2, 6 e 7.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

Commi da 1 a 10. La disposizione prevede misure in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 impossibilitati a



prestare attività lavorativa a seguito di eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

L'integrazione al reddito è riconosciuta ai lavoratori operanti nei territori coinvolti come individuati nei territori indicati nell'allegato al presente decreto.

La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

La prestazione consiste in una integrazione al reddito mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con contestuale previsione anche della copertura figurativa.

La prestazione è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

Ai lavoratori agricoli, in costanza di rapporto di lavoro, l'integrazione al reddito è concessa nel limite massimo di novanta giornate; per i lavoratori agricoli che non hanno un rapporto di lavoro attivo, ma che hanno prestato lavoro nell'anno precedente, si concedono un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate. L'integrazione al reddito è equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Per la stima del costo dell'anno 2023, che costituisce limite di spesa, sono stati utilizzati i dati relativi al mese di maggio 2022 riferiti ai comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con indicazione dei lavoratori potenzialmente interessati, sulle ipotesi di adesione e sulla durata media della prestazione.

	numero lavoratori potenziali	ipotesi adesione	numero beneficiari	numero medio mesi	Maggiori oneri (valori in mln di euro)			Totale
					Anno 2023		Totale	
					prestazione	copertura figurativa		
Lavoratori dipendenti non agricoli	369.400	30%	110.820	2	292,9	156,9	449,8	
Lavoratori dipendenti agricoli	40.000	100%	40.000	2,5	132,2	38,0	170,2	
Totale	409.400		150.820		425,1	194,9	620,0	

I maggiori oneri costituiscono in ogni caso limite di spesa e sono pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di SNF e a 425,1 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto.

La possibilità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – prevista dalla formulazione del comma 2 approvata dalla Camera dei deputati – assumendo natura procedimentale, non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 11 e 12. Le disposizioni disciplinano la copertura finanziaria degli oneri.

In particolare, la disposizione prevede che agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provveda:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Da tale riduzione derivano minori oneri per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare pari a 400 mln di euro e pari a 280 mln di euro in termini di indebitamento netto nei termini indicati dalla legge n. 234/2021. Tale riduzione si rende



possibile senza alterare il riconoscimento delle prestazioni in argomento come emerso dall'attività di consuntivazione e monitoraggio relativa al 2022 e all'anno in corso;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le relative disponibilità. Da tale riduzione derivano minori oneri per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare pari a 50 mln di euro e pari a 35 mln di euro in termini di indebitamento netto. L'utilizzo di tali somme si rende possibile senza pregiudicare le finalizzazioni previste a carico del fondo sociale per occupazione e formazione a normativa vigente;

c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Dalla disposizione derivano minori oneri per l'anno 2023 pari a 20 mln di euro. Al riguardo si precisa che sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo scrutinio 2023, come emerso da apposita Conferenza dei servizi effettuata dalle amministrazioni interessate, risulta possibile per l'anno 2023 l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame, limitata all'importo indicato, senza compromissione del relativo riconoscimento dei benefici in esame per gli accessi alla prestazione. Pertanto, da tale riduzione ne corrispondono, come evidenziato, conseguenti economie di spesa;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Sulla base degli elementi riscontrati nell'ambito dell'attività di consuntivazione per il 2022 e di monitoraggio per l'anno 2023 in via ulteriore rispetto a quanto già effettuato in sede di DL n. 48/2023 si ritiene plausibile l'ulteriore riduzione per 150 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa in esame, rispetto a quanto già effettuato in sede di DL n. 48/2023, senza pregiudicare il riconoscimento delle relative prestazioni come disciplinate dalla normativa vigente. Pertanto, dalla disposizione in esame derivano minori oneri per 150 mln di euro per l'anno 2023.

Il comma 12 stabilisce altresì che qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate siano ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche, ove necessario, mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Nei termini sopra esposti dal complessivo articolo in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7-bis. (Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato)

La disposizione, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, consente ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

La disposizione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

La disposizione prevede il pagamento una indennità una tantum pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,



per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. L'indennità è riconosciuta dell'Inps a domanda dell'interessato, che dovrà adeguatamente documentare le condizioni per il suo riconoscimento. ***L'ultimo periodo del comma 1 specifica che l'indennità prevista dalla norma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al riguardo sotto il profilo finanziario si rappresenta che la disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, integrando una fattispecie di rinuncia a maggior gettito.***

Per la stima del costo, che costituisce in ogni caso limite di spesa, sono stati utilizzati i dati relativi all'anno 2022 riferiti ai comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto.

Di seguito, si riporta un prospetto riepilogativo con indicazione dei lavoratori potenzialmente interessati e sulle ipotesi di adesione.

	numero lavoratori		numero beneficiari	Maggiori oneri (valori in mln di euro) - Anno 2023	
	potenziali	ipotesi adesione		numero medio mesi	Indennità
Artigiani	42.500	70%	29.750	2,5	74,4
Commercianti	41.000	70%	28.700	2,5	71,8
Agricoli autonomi	13.000	70%	9.100	2,5	22,8
Collaboratori	15.000	70%	10.500	2,5	26,3
Professionisti gestione separata	10.800	70%	7.560	2,5	18,9
Professionisti non Inps	22.500	70%	15.750	2,5	39,4
Totale	144.800		101.360		253,6

Pertanto, dalla disposizione derivano maggiori oneri per 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 9 (Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione) intende rafforzare le modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese localizzate nei comuni dell'Emilia-Romagna colpito dagli eventi alluvionali, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio.

A tal fine, la norma dispone, in favore delle predette imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2023:

- la gratuità della garanzia del Fondo;
- l'incremento della misura della garanzia rilasciata dal Fondo fino alle percentuali massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuto di Stato.

Il maggior fabbisogno finanziario connesso all'attuazione della misura in argomento è quantificato, tenendo conto anche di una significativa crescita delle domande di garanzia dal predetto territorio nel periodo temporale di riferimento, in linea con quanto sperimentato in precedenti, analoghe esperienze, in euro 105 milioni a fronte di maggiori accontamenti e in euro 5,8 milioni per minori entrate connesse all'abbuono di commissioni di garanzia, per un importo complessivo di 110,8 milioni di euro

Il predetto importo può essere assorbito dalle attuali disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia e, pertanto, non risulta necessario alcun stanziamento aggiuntivo per l'attuazione dell'intervento in discorso.

Articolo 10 (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

Il comma 1 autorizza l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese esportatrici al fine di ovviare ai danni arrecati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Conformemente alla previsione di cui all'articolo 50 del regolamento UE 651/2014, gli indennizzi non potranno eccedere il 100% dei danni subiti e potranno riguardare solo danni direttamente riconducibili agli



eventi alluvionali (danno emergente e lucro cessante, nei termini definiti dalla suddetta disposizione eurounitaria). Come ribadito nel comma 1, dall'importo concesso a titolo di ristoro del danno dovrà essere detratto l'importo di altri contributi o benefici ricevuti allo stesso titolo a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 specifica, inoltre, che i contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, in relazione alle norme che hanno autorizzato i successivi rifinanziamenti del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del DL n. 18/2020 (da ultimo, l'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge di bilancio 2022), è stato scontato un impatto sull'indebitamento netto pari al 100%. Non essendo quindi stati considerati i possibili effetti positivi derivanti da un incremento di imponibile fiscale delle imprese beneficiarie a seguito dell'erogazione dei contributi a fondo perduto, la disposizione in esame, che espressamente esclude dalla formazione del reddito e dal valore della produzione a fini IRPEF, IRES e IRAP gli indennizzi ricevuti ai sensi della disposizione in esame, non ha pertanto alcun impatto sui saldi di finanza pubblica.

In base al comma 2, il regime di aiuto sarà gestito da Simest SpA e sarà disciplinato da una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017.

Il comma 3 prevede infine che all'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite complessivo di 300 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Tali disponibilità sono giacenti sul conto di tesoreria appositamente istituito e attualmente ammontano a euro 792 milioni, comprensivi delle somme già versate a Simest S.p.A., al netto degli importi delle domande già pervenute e in corso di trattazione relativamente ai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al suddetto articolo 72, come rappresentato nella seguente tabella:

Disponibilità quota fondo promozione integrata - art. 72 comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18	Importo in €/mln
Disponibilità residue al 30.04.2023 ⁽¹⁾	901
Istruttorie in corso su misure a sostegno delle imprese colpite dalla crisi in Ucraina ⁽²⁾	-109
Disponibilità risorse residue	792
<p>(1) Include le disponibilità residue del Fondo relative agli stanziamenti che si sono susseguiti a partire dal DL n. 18/2020 e, da ultimo, agli stanziamenti relativi all'anno 2023 disposti per 60 mln di euro dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1142, lettera b) e per 150 mln di euro dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 49, lettera b), incassati da Simest in data 10 febbraio 2023</p>	
<p>(2) Articolo 5-ter del DL 14/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/2022, come modificato dall'articolo 13, comma 2, del DL 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023 e articolo 29 del DL 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, come modificato dall'articolo 13, comma 3, del DL 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023</p>	

Si segnala che a fronte di disponibilità pari a circa 792 milioni di euro e degli oneri pari a 300 milioni di euro da destinare alla misura introdotta dalla disposizione in commento, i residui 492 milioni di euro risultano capienti per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto rispetto alle risorse del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394"), che ammontano attualmente a 3,5 miliardi di euro. Infatti, in base all'art. 72 comma 1, lettera



d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i cofinanziamenti a fondo perduto possono essere concessi fino al 10% dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul fondo 394 e solo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari

Articolo 11 (Sospensione di termini in favore delle imprese)

Si prevede in favore delle imprese aventi, alla data del 1° maggio 2023, sede **legale od operativa o unità locali nei territori interessati dagli eventi** (e indicati nell'elenco allegato al decreto) la sospensione sino al **30 giugno 2023**, senza applicazione di sanzioni e interessi dei seguenti termini:

- a) dei versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alle camere di commercio (ai sensi dell'art.18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580);
- b) degli adempimenti contabili e societari in scadenza al 30 giugno 2023;
- c) del pagamento delle rate dei muti e dei finanziamenti inclusi i contratti di locazione finanziaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato considerato che quanto alla **lettera a)**, sotto il profilo finanziario, non derivano effetti negativi per la finanza pubblica considerata la portata infrannuale della sospensione; quanto **alla lettera b)** si tratta di adempimenti di carattere formale (a titolo esemplificativo deposito di bilanci; rinvio assemblee societarie; deposito dichiarazioni relative agli aspetti contabili), considerato che la disposizione in esame non ha ad oggetto adempimenti di carattere fiscale e tributario la cui competenza è del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto **alla lettera c)** riguarda rapporti tra privati, ossia mutui e finanziamenti erogati dalle banche o dagli intermediari finanziari per cui non si ravvisano effetti finanziari.

Il comma 1-bis prevede che l'applicazione della sospensione di cui al comma 1, lettera c), anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023. Come osservato, trattandosi di disposizione riguardante rapporti tra privati, da tale estensione territoriale non derivano effetti finanziari.

Il **comma 2** ha carattere ordinamentale e il **comma 3**, laddove prevede la sospensione sino al 31 luglio 2023 degli adempimenti formali presso le Camere di Commercio, e conseguentemente la non applicabilità delle sanzioni per il ritardo, ha carattere ordinamentale.

Il **comma 4** prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 siano effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

Con il comma 4-bis si prevede che le locazioni dirette a consentire la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali iniziati il 1° maggio 2023, sono regolate dal Codice civile. La norma ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Articolo 12 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022)

I commi 1-7 dettano alcune condizioni in presenza delle quali le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative, che svolgono l'attività di produzione agricola possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e definiscono le procedure, i tempi e le modalità con cui devono essere proposte le domande, nonché le modalità con cui le stesse saranno trattate dagli organi preposti alla loro valutazione e alla erogazione dell'indennizzo. Al comma 5, sono indicate le risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 e le finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro (comma 5-bis). Si prevede, dunque, una razionalizzazione delle procedure di delimitazione (produzioni e strutture ed infrastrutture) che vengono riunite in capo alla regione, nonché una riduzione dei tempi a disposizione del MASAF per dichiarare l'eccezionalità dell'evento. Essendo disposta una mera rimodulazione dello stanziamento disposto per far fronte ai danni arrecati dalla siccità 2022 ai sensi



dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** stabilisce che il Fondo per l'innovazione in agricoltura ex art 1, comma 428 della L. 197/2022 sia destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione realizzati dalle imprese colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 9** modifica l'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha ad oggetto il Fondo per la promozione della produzione di energia dalla biomassa legnosa. Le modifiche non comportano alcuna conseguenza sul piano delle risorse necessarie e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9-bis prevede un incremento di 2 milioni di euro, per l'anno 2024, del fondo istituito dall'articolo 1, comma 444, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In particolare, il fondo in oggetto ha la funzione di consentire agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde dei laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o metereologici, mareggiate e piene. All'onere derivante da tale disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **comma 10** attribuisce al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di bonifica, site sul territorio nazionale, che sono funzionali al drenaggio delle acque meteoriche. Per l'espletamento di tali ulteriori competenze, il Commissario si avvarrà delle risorse economiche e strumentali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, potendo in particolare provvedere al reclutamento di collaboratori in possesso di specifici requisiti di professionalità. Tale modifica non sortisce effetti sul compenso del suddetto Commissario, che rimane da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale ulteriore attribuzione ha un impatto unicamente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 10-bis prevede che i mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, di cui uno di preammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, regola rapporti tra privati senza produrre effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 10-ter prevede che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione. La disposizione assume natura procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12-bis. – (Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi)

La norma prevede l'esenzione dall'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiati da movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, qualora sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.



La norma è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12-ter. – (Verifiche antimafia)

La norma prevede l'estensione, agli interventi destinati alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023, della procedura di urgenza delle verifiche antimafia di cui all'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. "Codice Antimafia").

In particolare, in base alla disciplina "ordinaria" dettata dall'art. 92, comma 3, del codice antimafia, è possibile procedere alle erogazioni anche in assenza dell'informazione antimafia quando sia decorso il termine di trenta giorni dalla consultazione della banca dati nazionale unica senza che il Prefetto abbia rilasciato l'informazione antimafia interdittiva. La stessa norma prevede che, in caso di urgenza, l'erogazione possa essere disposta "immediatamente", senza attendere i trenta giorni. In entrambi i casi, le erogazioni sono sottoposte a condizione risolutiva.

Viene, dunque, predisposta una disciplina "straordinaria" per gli interventi a sostegno delle imprese danneggiate dall'alluvione, inserendo una "presunzione" di urgenza che consente di procedere "sempre" in via immediata, vale a dire senza attendere la scadenza del richiamato termine dei trenta giorni. In tale modo, si prevede di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia analogamente a quanto era già avvenuto durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19. Pertanto, le verifiche avvengono con la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 92, comma 3 del D.lgs. 159 del 2011.

La finalità della norma è quella di rispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali, interventi che rischierebbero di essere vanificati se si dovesse attendere il termine di trenta giorni previsto dalla disciplina "ordinaria".

La disposizione ha natura ordinamentale ed essendo diretta a favorire la ripresa del tessuto economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali secondo una modalità già sperimentata, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Articolo 13 (Interventi urgenti in materia sanitaria)

Il **comma 1**, al fine di assicurare interventi urgenti di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e interventi di potenziamento della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale, nelle zone interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori di cui all'allegato 1 del presente decreto autorizza un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse non ancora ripartite e assegnate con la Deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 15 del 20 gennaio 2020) e con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 20 luglio 2022.

Con la suddetta deliberazione CIPE n. 51 del 2019 sono state ripartite le risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle risorse residue di cui all'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come di seguito riportato:

- a) € 4.000.000.000,00, ripartiti ed assegnati alle regioni;
- b) € 60.000.000,00 accantonati per la realizzazione di n. 6 Centri di eccellenza per sviluppare una rete nazionale in grado di effettuare attività di ricerca, produzione e trattamento del paziente affetto da patologie tumorali eleggibili alla terapia genica CAR T- Cell;
- c) € 635.000.000,00, comprensivi di 80 milioni di euro finalizzati all'installazione di sistemi di videosorveglianza (art. 5-septies, D.L. n. 32/2019) e di € 82.164.205,00 destinata alla Regione Calabria (art. 6, comma 5, D.L. n. 35/2019), accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed informativa al Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE).

A valere sulla quota di riserva per interventi urgenti, pari a € 635.000.000,00, residua un importo pari a € 59.956.692,56 in quanto ad oggi sono state destinate risorse complessivamente pari a € 575.043.307,44.



L'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che *“ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato...”*.

Successivamente, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 luglio 2022, sono state ripartite le risorse complessive pari a € 2.000.000.000,00 a valere sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, come di seguito riportato:

- a) 1.900.000.000,00 euro sono ripartiti e assegnati alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021, al netto delle quote relative alle province autonome di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
- b) 100.000.000,00 euro vengono accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Premesso quanto sopra si riporta un prospetto di sintesi delle risorse disponibili:

	Importo
Residuo delle risorse di cui all'art. 2, punto c) della deliberazione CIPE n. 51/2019	59.956.692,56
Residuo delle risorse a valere sul DM del 20 luglio 2022	100.000.000,00
Risorse a disposizione	159.956.692,56

Da quanto sopra emerge, pertanto, che il contributo di 8 milioni di euro trova la sua fonte di copertura nelle disponibilità finanziarie recate dalle disposizioni suddette.

Il **comma 2** prevede che i crediti formativi per i professionisti sanitari per il triennio 2023-2025, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dalla grave alluvione nei territori colpiti dell'Allegato 1. La disposizione, pertanto, limitandosi a considerare parzialmente assolto l'obbligo formativo per i suddetti professionisti sanitari previsto dalla normativa vigente, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 3, 4 e 5** intervengono per rivedere, sino al 31 agosto 2023, la tempistica delle misure prescritte dal decreto legislativo n. 134 del 2022 in materia di identificazione e registrazione da parte degli operatori che gestiscono stabilimenti in cui sono presenti animali. In particolare, si dispone che l'operatore di animali tenuto alle registrazioni nella BDN del sistema I&R ottempera alle disposizioni sulla identificazione e registrazione degli eventi relativi alla nascita, morte, furto, smarrimento e movimentazione dei capi entro trenta giorni dalla scadenza del prescritto termine (**comma 3**). Inoltre, si dispone che non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto delle tempistiche per l'inserimento nella BDN delle informazioni sugli eventi relativi ai propri animali, a condizione che tali registrazioni siano completate entro i trenta giorni successivi agli ordinari termini (**comma 4**). Infine, si conferma l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle



movimentazioni in uscita dallo stabilimento (**comma 5**). Le suddette disposizioni, riguardando la modifica della tempistica relativa ad adempimenti già previsti dalla legislazione vigente, rivestono carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione)

Al fine di fronteggiare le difficoltà finanziarie ed operative conseguenti alla situazione emergenziale verificatasi a seguito degli eventi alluvionali, l'articolo prevede che il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sia incrementato di euro 1. La suddetta maggiorazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito Fondo istituito presso il Ministero della cultura.

Si precisa che nell'anno 2022, secondo i dati provvisori in possesso del Ministero della cultura, il numero dei visitatori paganti è stato di 5.459.497,00. Frazionato per tre mesi (durata applicativa della maggiorazione prevista dalla norma), si presume di introitare, nel periodo di riferimento, quale maggiorazione, circa € 1.400.000.

Articolo 15 (Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari)

La disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano alla remunerazione in favore degli enti gestori privati dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la remunerazione dei servizi continua ad essere disposta nei limiti delle risorse programmate dalle medesime pubbliche amministrazioni, nella misura definita negli accordi contrattuali o nelle convenzioni in essere.

Articolo 16 (Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione)

La disposizione prevede, al comma 1, al fine di consentire il celere ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che una quota del Fondo "Sport e Periferie" pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023 sia destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.

Viene inoltre previsto, al comma 2, che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate, sia emanato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al medesimo comma 1, e che gli stessi siano monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il CUP, con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Si prevede infine che, ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport si avvalga anche di Sport e salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Fondo sport e periferie per l'anno 2023 ha una capienza pari ad euro 85.786,745,00; ad oggi non è stato ancora emanato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 182, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, pertanto sussiste la possibilità di destinare la parte delle risorse alle finalità previste al comma 1. Per quanto riguarda le attività di Sport e Salute, esse sono regolate attraverso la stipula di convenzioni di assistenza tecnica all'interno del medesimo fondo Sport e Periferie, senza necessità di ulteriori stanziamenti di risorse.

Articolo 17 (Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo destinato ad assicurare la ripresa delle attività produttive del comparto turistico, nonché a prevedere il ristoro dei danni subiti dalle stesse, a causa dei gravi eventi alluvionali che hanno colpito i territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 e del 23 maggio 2023.



In particolare, si prevede che il Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, sia destinato ai suddetti operatori economici, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione **e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente**, al fine di sostenere il rilancio delle attività produttive del comparto de quo, nonché di garantire il ristoro dei danni subiti dalle stesse, sia da un punto di vista materiale, sia in previsione del mancato guadagno a causa dell'interruzione forzata delle attività.

Le risorse stanziare, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, sono state ritenute congrue, per avviare tali ristori e sostegni.

L'attuazione della previsione normativa in esame si realizza mediante l'adozione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di un decreto a firma del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a definire i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Agli oneri derivanti dalla norma in commento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 17-bis (Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche).

La disposizione prevede la possibilità, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i cui impianti di sicurezza ed antincendio siano stati danneggiati dalle avverse condizioni metereologiche del maggio 2023, purché in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, di proseguire l'esercizio dell'attività mediante l'adozione di misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo.

L'idoneità di dette misure equivalenti è attestata da un professionista antincendio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 e resa disponibile in caso di eventuale controllo.

La disposizione si applica per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.

La proposta, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 18 (Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

La disposizione prevede un'integrazione delle risorse del Fondo per le Emergenze Nazionali per l'esecuzione, nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale adottate dal Consiglio dei Ministri il 4 maggio e, in estensione, il 23 maggio 2023, degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il Codice della Protezione Civile.

Le attuali disponibilità di tale fondo non consentono infatti di fare fronte alle conseguenze degli eventi di cui trattasi, il cui impatto, in relazione ai territori oggetto delle deliberazioni del 4 e del 23 maggio 2023, è in fase quantificazione e che si stima possa essere fronteggiato, sulla base delle informazioni disponibili, con una disponibilità di 200 milioni di euro necessari per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 25, comma 2, del Codice: interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, interventi per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per la gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, prime misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea, nonché prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità. Nell'ambito di tali risorse, si potrà, altresì, provvedere ad avviare l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e scongiurare il rischio di una risposta operativa insufficiente nell'eventualità di ulteriori esigenze che potrebbero verificarsi nei prossimi mesi.



Al comma 2, si prevede altresì, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse già stanziata a legislazione vigente per l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Marche a partire dal giorno 15 settembre 2022, di ampliare il perimetro di applicazione delle disposizioni previste a legislazione vigente e delle relative autorizzazioni di spesa, facendo riferimento alle deliberazioni del Consiglio dei ministri, ulteriori rispetto a quella assunta il 19 ottobre 2022, aventi ad oggetto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza originariamente dichiarato con delibera del 16 settembre 2022. A seguito di ulteriori verifiche istruttorie, è emerso infatti che, a partire dal giorno 15 settembre 2022, anche il territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

La disposizione consente, dunque, di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, permettendo di destinare le risorse disponibili a legislazione vigente (di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), con le modalità ivi previste, a tutti gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 da eseguire nei territori delle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, nel rispetto delle stesse modalità procedurali previste dalle previsioni richiamate.

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, permettendo di utilizzare risorse già stanziata, per le quali è stato già previsto il trasferimento nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato (artt. 12-bis D.L. 18 novembre 2022, n. 176 cit. e 1, comma 730, L. 29 dicembre 2022, n. 197), per l'attuazione di ulteriori interventi di protezione civile (di cui all'articolo 25, comma 2, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), sempre in relazione agli stessi eventi calamitosi, ma con riguardo ad un più esteso ambito territoriale.

Al comma 3 si prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provveda ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 19 (Procedure di somma urgenza e di protezione civile)

I commi 1 e 2 recano disposizioni a carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-bis autorizza i comuni indicati nell'allegato 1 nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane ad adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso. La disposizione riveste carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 (Proroga termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)

L'articolo in esame, **ai commi da 1 a 3**, prevede, per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'allegato 1, la proroga dei seguenti termini:

- certificazione del raggiungimento degli obiettivi di servizio del sociale, degli asili nido e del trasporto studenti con disabilità, attraverso la compilazione nel portale SOSE delle schede di monitoraggio (entro il 31 luglio 2023);
- certificazione per l'anno 2022 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (entro il 31 luglio 2023);
- approvazione del rendiconto 2022 (entro il 30 giugno 2023);
- trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche (entro il 31 luglio 2023).

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Il comma 4-bis autorizza, per l'anno 2023, il Ministero dell'interno ad erogare in un'unica soluzione, in favore dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le risorse sono già disponibili negli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno.



Il comma 4-ter autorizza in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane ad utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 4-quater autorizza, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane ad utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 4-quinquies prevede, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, che il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 settembre.

Il comma 4-sexies prevede che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 dicembre.

Il comma 4-septies prevede, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, che il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.

Il comma 4-octies prevede in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, che il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni.

I commi da 4-ter a 4-octies, avendo carattere ordinamentale, non determinano effetti finanziari.

Capo I-bis

PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Articolo 20-bis. (Ambito di applicazione).

L'articolo disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di ricostruzione post-calamità di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, prevedendosi, al comma 1, che tali disposizioni si applichino al coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Il comma 2 prevede la possibilità di estendere l'applicazione delle previsioni dei suddetti articoli ai territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricompresi nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In tale ultima ipotesi, in caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 20-sexies, occorre comunque che le misure di favore siano chieste dagli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli stessi eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Il medesimo comma prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

Il comma 3 fa salve le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche la previsione del potere del Commissario straordinario di stilare un elenco aggiornato dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali non determina effetti finanziari,



tenuto conto che tale elenco potrà essere preso in considerazione in sede politica per le eventuali misure normative (di ampliamento dell'allegato 1) che a tali fini dovranno prevedere la relativa copertura finanziaria.

Articolo 20-ter. (Commissario straordinario alla ricostruzione)

L'articolo 20-ter disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Il comma 1 prevede la nomina e la revoca del Commissario straordinario alla ricostruzione avvengono con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate. Il Commissario resta in carica fino al 30 giugno 2024. Il comma stabilisce, altresì, che al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il trattamento economico del commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito, in parte, da una componente a carico dell'Amministrazione di appartenenza, pari al trattamento economico (fisso, continuativo e accessorio) in godimento in altra parte, dal trattamento previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermi rimanendo i limiti retributivi di legge.

I maggiori oneri discendenti dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 cit. sono quantificati in un importo massimo di 100.000 euro a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione pari a 32.700 euro per un totale di 132.700 euro (per la parte fissa e per quella variabile correlata al raggiungimento degli obiettivi) per 12 mesi. Tali importi trovano copertura, per gli anni 2023 e 2024, nelle risorse, pari a 5 milioni di euro, di cui al comma 6.

Il comma 2 prevede che con uno o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla costituzione della Struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni.

La disposizione si limita a regolare il procedimento di costituzione di un organo amministrativo, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede la disciplina per l'individuazione e del passaggio dalla gestione emergenziale della Protezione civile a quella del Commissario straordinario di determinate attività e delle relative risorse. Trattasi di norma procedurale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 disciplina l'assegnazione del personale alla Struttura del Commissario straordinario, disponendo l'assegnazione di sessanta unità personale specializzato in materia di ricostruzione proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Per il trattamento economico di tale personale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo n. 303/1999, e lo stesso mantiene il trattamento economico in godimento, fisso e continuativo, e i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Per il personale militare assegnato alla struttura di supporto è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto è determinato il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare in impiego congiunto, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6, previa convezione con le amministrazioni di appartenenza.



L'onere massimo complessivo di spesa per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ipotizzando che le 60 unità di personale facente parte della struttura di supporto siano tutte militari, è stimato in 864.000 ipotizzando prudenzialmente un accessorio pari a circa il doppio di quello previsto per il personale civile.

Onere mensile/ pro-capite massimo	Un. personale	Onere mensile	Onere e.f. annuo
2.400,00 €	60	144.000,00 €	864.000,00 €

I citati oneri trovano copertura nei limiti delle disponibilità previste dal comma 6 per il 2023 e per il 2024.

Le ulteriori spese della struttura di supporto sono declinate in:

- oneri di missione riferiti al personale impiegato nella struttura di supporto;
- spese generali correlate al funzionamento della struttura di supporto;
- compensi degli esperti.

La determinazione degli oneri/indennità di missione correlati al funzionamento della struttura di supporto è effettuata per assicurare la copertura finanziaria delle spese afferenti alle attività di supporto diretto ed indiretto svolte dal personale in relazione alle visite e/o ricognizioni da condurre nelle aree colpite dall'alluvione nonché per il disbrigo degli adempimenti di natura tecnico-amministrativa da compiere nell'esercizio delle specifiche funzioni.

La quantificazione tiene conto di:

- un impiego di circa il 15% della forza organica della struttura per una settimana al mese;
- il ristoro degli oneri di spesa sostenuti per le spese di viaggio, spese relative al vitto ed alloggio ed indennità di missione.

Per quanto precede, la spesa mensile presunta in ragione del 15% della forza è quantificata in circa: 2.500€ x 10 = 25.000€ mese; la spesa presunta per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è di 150.000 €.

Gli oneri connessi alla struttura, ivi inclusi quelli di cui al comma 5, per assicurare l'espletamento delle funzioni dirette di supporto sono determinati in un importo complessivo presunto pari a 4.069.650 € per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

	Onere e.f. annuo
Oneri di missione	150.000€
esperti	75.000 €
Spese generali	3.844.650 €
Totale	4.069.650 €

L'importo complessivo delle spese della struttura di supporto, ivi incluso il compenso del commissario, contenuto in euro 5 milioni, è coperto dallo stanziamento di cui al comma 6.

Il comma 5 prevede la possibilità, da parte della Struttura di supporto del Commissario straordinario, di avvalersi di massimo cinque esperti o consulenti, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina.



Inoltre, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 6, agli esperti spettano compensi omnicomprensivi per un importo complessivo per 12 mesi non superiore a euro 150.000 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e per un importo pro capite per 12 mesi non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione da determinarsi con il provvedimento di nomina.

Il comma 6 per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 autorizza la spesa massima di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

	Onere e.f. annuo
Oneri di missione	150.000€
esperti	75.000 €
Spese generali	3.844.650 €
Compenso commissario	66.350 €
accessorio	864.000 €
Totale	5.000.000 €

Il comma 7 reca la previsione dei compiti e delle funzioni attribuiti al Commissario straordinario, che opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia. Il Commissario adotta piani di intervento e definisce la relativa programmazione delle risorse finanziarie, coordinando la realizzazione degli interventi su immobili pubblici e privati e assicurandone l'indirizzo e il monitoraggio. Lo stesso Commissario deve informare periodicamente la Cabina di coordinamento per la ricostruzione in merito alle criticità affrontate nel processo di ricostruzione e sulle relative soluzioni adottate. Nella disposizione viene, altresì, esplicitato che il Commissario straordinario gestisce la contabilità speciale appositamente aperta ed assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-bis a 20-undecies.

Le disposizioni delineano le competenze del Commissario straordinario alla ricostruzione, nel limite delle disponibilità nella contabilità speciale a lui intestata e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 regola, tra l'altro, altresì, la possibilità di avvalimento delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni.

La disposizione, autorizzativa dell'avvalimento, determina eventuali nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento. Tale onere potenziale è stimato prudenzialmente pari a euro 11.000.000 e tiene conto del lavoro straordinario effettuato da un contingente di circa 80 unità di personale, nei limiti annui di 750 ore, e del potenziale avvalimento di una di apposita Task Force stimata in circa 600 unità.

Tali oneri trovano copertura nelle risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario derivanti dalle quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia" stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 20-ter, comma 7, nei limiti di 11 milioni per il 2023.

Il comma 9 prevede che il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari: la disposizione non determina oneri in quanto per i sub commissari non è prevista la corresponsione di compensi, gettoni rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.



Comma 10 Si dispone che le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si prevede inoltre che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al periodo precedente è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno. Pertanto, con il predetto DPCM si provvederà all'assegnazione delle risorse - corrispondenti alle percentuali ivi stabilite - al netto della quota trattenuta all'erario e dell'importo di cui al comma 2 dell'articolo 23-quinquies del DL 137/2020, tenendo conto, altresì, del necessario ristoro delle risorse anticipate, ai fini della presente disposizione di copertura, a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

b) quanto a 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 11 disciplina il subentro dell'autorità competente in via ordinaria, al termine della gestione del Commissario straordinario, nella gestione degli interventi e nella titolarità della contabilità speciale. La disposizione riveste carattere procedurale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20-quater. – (Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione).

L'articolo disciplina le modalità di istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Il comma 1 prevede l'istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, e ne determina la composizione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Cabina di coordinamento è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati, con la conseguenza che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento, su invito, di ogni altro soggetto pubblico o privato ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

Il comma 3 individua le funzioni della Cabina di coordinamento, prevedendo che essa operi a supporto del Commissario straordinario alla ricostruzione nell'espletamento delle sue attività.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20-quinquies. – (Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche).

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento iniziale complessivo di 1.000 milioni di euro con la seguente articolazione annuale: 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 2 dispone che al suddetto Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 1.391.503.011 euro ai sensi del comma 3 e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di



previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo di 108.496.989 euro per l'anno 2023.

Il comma 3 prevede le variazioni di bilancio in conto residui delle somme indicate nell'allegato n. 1-bis del presente decreto-legge, previa revoca delle finalità originariamente assegnate dal DPCM 11 giugno 2019 e dal DPCM 29 maggio 2017 e dal DPCM 21 luglio 2017 e conseguente iscrizione nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine del versamento all'entrata del bilancio dello Stato secondo il seguente profilo temporale: 300.000.000 euro nel 2023, 450.000.000 euro nel 2024 e 641.503.011 euro nel 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.

Il comma 4 prevede che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori di cui all'articolo 20-bis.

Il comma 5 dispone che le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il comma 7 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro 108.496.989 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative al riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il DPCM 21 luglio 2017.

Capo I-ter

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

Sezione I

RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI

Art. 20-sexies. – (Ricostruzione privata)

L'articolo definisce la disciplina generale per le attività di ricostruzione degli immobili danneggiati di proprietà privata.

Il comma 1 assegna al Commissario straordinario compiti relativi all'individuazione, attraverso proprie ordinanze, dei contenuti del processo di ricostruzione con particolare riferimento alle tipologie di intervento, e alla definizione di indirizzi, criteri e parametri ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione, utilizzando le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. La definizione di un termine trimestrale di adozione delle ordinanze commissariali parimenti assume natura procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che gli interventi su immobili privati sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione sismica o statica, ove richiesta.

Il comma 3 regola i contributi concedibili.

Il potere regolatorio e concessorio del Commissario straordinario viene esercitato nei limiti delle effettive disponibilità nella contabilità speciale allo stesso intestata. In particolare, le spese di parte corrente potranno essere attuate solo nel limite delle risorse finalizzate a tale tipologia di spesa. Ciò con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c), f), g), h) e i). La disposizione in esame, dunque, si limita a disciplinare il potere regolatorio e concessorio commissariale, senza imporre il riconoscimento di benefici economici, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il comma 4 regola la tracciabilità finanziaria in relazione ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies.

Il comma 5 prevede che i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.

Il comma 6 autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023 per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo. Le risorse utilizzate a copertura per euro 120 milioni per l'anno 2023, derivanti dall'anticipo delle somme del Fondo unico di giustizia sono, state calcolate con un criterio prudenziale che tiene conto solo delle risorse ritenute "a basso rischio" di revoca successiva, ulteriormente ridotte di un'aliquota percentuale che abbatte l'ammontare complessivo potenzialmente attribuibile.

Art. 20-septies. – (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata).

L'articolo regola la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. Il comma 1 stabilisce le procedure e la documentazione che i privati devono presentare al Comune per la concessione dei contributi alla ricostruzione.

Il comma 2 prevede l'iter amministrativo, le verifiche e le attestazioni che i competenti uffici del Comune devono espletare per il rilascio del titolo edilizio.

Il comma 3 prevede la trasmissione da parte del Comune al Commissario straordinario, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, della proposta di concessione del contributo di ricostruzione, comprensivo delle spese tecniche.

Il comma 4 stabilisce che la modalità con cui il Commissario straordinario conclude il procedimento è il decreto di concessione del contributo.

Il comma 5 regola i controlli a campione sugli interventi che il Commissario straordinario deve effettuare avvalendosi della propria Struttura di supporto, disponendo l'annullamento o la revoca dei contributi concessi in caso di accertamento della carenza dei necessari presupposti.

Il comma 6 stabilisce che attraverso ordinanze del Commissario sono regolate procedure, modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo, prevedendo la dematerializzazione dei documenti con l'utilizzo di piattaforme informatiche. I comuni provvedono ai compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 subordina il riconoscimento dei contributi alla condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso dispongano del prescritto titolo abilitativo e siano realizzati in conformità ovvero muniti del titolo in sanatoria già conseguito alla data di presentazione della richiesta di contributo.

Il comma 8 dispone che i Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni non riconoscono alcun diritto al contributo, ma regolano il procedimento da osservare per la concessione, in ipotesi riconoscibili, dei relativi contributi assumendo per l'effetto carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione agli oneri correlati alla struttura di supporto del Commissario straordinario, si rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 20-ter.

Parimenti, con riferimento agli oneri relativi all'azione istituzionale dei Comuni, ivi compresa l'attività di verifica sulle schede di rilevazione dei danni predisposte dai professionisti di cui alla formulazione del comma 1, lettera a) si rileva che la disposizione regola funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente.

In particolare, i compiti affidati ai comuni sono svolti con la collaborazione della Struttura commissariale che assicura il necessario coordinamento con gli enti locali, con le associazioni ed i professionisti incaricati delle procedure amministrative.

In definitiva, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.



Sezione II
RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI

Art. 20-octies. – (Ricostruzione pubblica)

L'articolo regola la ricostruzione del patrimonio pubblico.

Il comma 1 definisce le varie tipologie di intervento ammissibili prevedendo che la ricostruzione pubblica è attuata attraverso ordinanze commissariali.

La disposizione disciplina in particolare le attività di ricostruzione pubblica, degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi in rassegna, nei limiti delle risorse trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-quinquies.

Il comma 2, prevede che il Commissario con ordinanza procede alla redazione ed all'approvazione di una serie di speciali piani di ricostruzione tematici con la quantificazione del danno e il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili. Il Commissario, inoltre predispose un Piano speciale per gli interventi sui dissesti idrogeologici nei limiti delle risorse specificatamente finalizzate allo scopo e un Piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali di cui individua anche i meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Il comma 3 dispone l'utilizzabilità dei fondi destinati alla ricostruzione nel caso in cui la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse.

Le disposizioni non provvedono all'individuazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, né impongono il finanziamento degli interventi che dovessero essere individuati dal Commissario straordinario, potendo lo stesso operare nei limiti delle disponibilità della contabilità speciale. Le disposizioni, pertanto, si limitano a regolare alcune funzioni commissariali, assumendo carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. La previsione della competenza commissariale anche in relazione agli immobili di edilizia residenziale pubblica, ai materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, nonché agli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione, parimenti, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimanendo fermi i limiti delle disponibilità della contabilità speciale.

Il comma 4 prevede che i piani di cui al comma 2 sono approvati con l'intesa del Commissario straordinario e le Regioni interessate sancita in sede di Cabina di coordinamento di cui al precedente articolo 20-quater, nonché acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Prevede, inoltre, che il Commissario possa individuare, con successivi provvedimenti e con specifica motivazione, gli interventi inseriti nei suddetti piani da realizzare con priorità.

La disposizione regola il procedimento di approvazione dei piani per la ricostruzione, la cui esecuzione è subordinata all'esistenza di risorse finalizzate allo scopo; la disposizione assume, pertanto, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La definizione di un termine trimestrale di adozione delle ordinanze commissariali assume, parimenti, natura procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario sulla base delle priorità da questo indicate.

Il comma 6 disciplina l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario straordinario e assume, pertanto, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 prevede l'erogazione in via diretta dei contributi la ricostruzione pubblica e delle spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3. La disposizione regola soltanto le modalità di erogazione dei contributi riconoscibili e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 devolve al Commissario straordinario il compito di inoltrare i progetti esecutivi ai soggetti attuatori al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. La disposizione non riconosce un diritto al contributo, ma regola soltanto le modalità di



affidamento dei contratti per la ricostruzione, suscettibili di essere posti a base di gara soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, in primis l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 prevede il monitoraggio delle opere attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 10, con norma di accelerazione e semplificazione delle procedure, estende l'applicazione della Parte II, titolo IV (Contratti pubblici - articoli dal 47 al 56 quater), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che regola l'attuazione del PNRR e del PNC, a tutti gli interventi relativi alla ricostruzione pubblica nelle zone per le quali sia dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Il comma 11 detta disposizioni atte a superare eventuali atti di dissenso o opposizione degli enti locali rispetto all'esercizio delle funzioni del Commissario, che potrebbero ostacolare l'attuazione degli interventi. Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12 prevede che il Consiglio dei ministri possa nominare, con oneri a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti, un commissario ad acta che viene individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione per la realizzazione delle opere oggetto di contenzioso. La disposizione grava i soggetti inadempienti degli oneri connessi all'esercizio del potere sostitutivo statale, assumendo carattere ordinamentale e non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 13 regola i rapporti tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e altri Commissari straordinari. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20-novies. – (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali).

L'articolo individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali.

Il comma 1 individua i soggetti attuatori per la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (Regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del Demanio, Diocesi, Università).

Il comma 2 prevede che i Presidenti delle Regioni, con apposito provvedimento, possono delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria agli interventi di loro competenza ai Comuni o agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali. Il medesimo comma attribuisce al Commissario straordinario il potere di individuare, quale soggetto attuatore, lo stesso Comune o ente locale titolare ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, del bene danneggiato oggetto degli interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino.

Il comma 3 regola l'attività dell'ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, consentendo di operare, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto nei piani di cui all'art. 20-octies, comma 2, lettera e), previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. La medesima disposizione prevede l'azione di ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore in relazione al coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, consentendo di operare sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità sopra indicate.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario e che gli oneri relativi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione degli interventi gravano sui quadri economici ed in particolare sulla quota già destinata ad ANAS ai sensi dell'art. 36, comma 3-bis, del d.l. n. 98/2011.

Il comma 4 prescrive che, relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo



superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.

Il comma 5 stabilisce che i lavori di competenza delle Diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori.

Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter può avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

Le disposizioni non provvedono all'affidamento dei contratti per la ricostruzione, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa, limitandosi a regolare i soggetti competenti ad attuare gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, suscettibili di essere eseguiti soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, in primis l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo I-quater MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 20-decies. – (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali)

L'articolo detta disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso.

Il comma 1 prevede che il Commissario straordinario ha il compito di approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dalle attività di ricostruzione, riparazione e ripristino.

Il comma 2 definisce gli obiettivi di interesse generali conseguibili mediante il predetto piano commissariale, prevedendo, tra l'altro, la necessità, per la vendita dei materiali recuperati (utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione) di rispettare la procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Le disposizioni regolano una funzione amministrativa (di approvazione di uno strumento di pianificazione), delineando un'apposita competenza commissariale, il cui esercizio è, in concreto, subordinato al verificarsi dei relativi presupposti giustificativi, in primis l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo rimanendo quanto in via generale disposto dal comma 12, anche la prevista necessità di applicare il decreto legislativo n. 36 del 2023 assume natura ordinamentale, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 dispone che i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati e da altri soggetti competenti, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 4 dispone in merito ai materiali che non possono essere considerati come rifiuto e disciplina il trattamento di siffatti materiali in conformità alla normativa vigente di tutela del patrimonio culturale.

Le disposizioni, afferendo alla qualificazione dei rifiuti, assumono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 regola la fase di raccolta temporanea e trasporto ai centri di raccolta o agli impianti di recupero dei materiali indicati al comma 3.

Il comma 6 prevede disposizioni sul recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie di ciascun edificio ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico.

Il comma 7 reca disposizioni sulla gestione dei rifiuti da parte dei Presidenti delle Regioni interessate che possono autorizzare l'uso degli impianti mobili con riguardo alla selezione, separazione e, messa in riserva e recupero di flussi omogenei di rifiuti. Ciò, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo



decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Il comma 8 reca disposizioni riguardanti i gestori dei depositi temporanei di rifiuti.

Il comma 9 reca disposizioni in materia di gestione dei rifiuti indifferenziati.

Il comma 10 assegna il compito di vigilanza del rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, alle Agenzie regionali di protezione ambientale e alle ASL territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e al Ministero della cultura.

Il comma 11 prevede il trattamento dei materiali derivanti dall'evento calamitoso in cui si rinvenga la presenza di amianto.

Il comma 12 prevede che, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Il comma precisa poi che le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo I-quinquies

RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20-undecies. – (Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023).

L'articolo detta disposizioni in materia di recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione di cui all'articolo 20-bis, comma 1.

La disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale è stata riordinata dall'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha previsto, oltre ad una specifica procedura per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa (CIC), l'individuazione di una seconda categoria di aree di crisi industriale diverse da quelle complesse (CINC), che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, per un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66, sono state da ultimo ripartite con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66.

Mentre le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, risulta invece ad oggi disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di euro 351.642.835,66. Pertanto, ai territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, potranno essere finalizzate risorse nell'ambito delle disponibilità per le aree di crisi industriale non complessa, nel limite di 100 milioni di euro.

Art. 20-duodecies. – (Disposizioni finanziarie)

L'articolo prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.



Capo II – Disposizioni finanziarie e finali

L'articolo 21 (Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per il solo anno 2023, autorizzano l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a vendere tramite gli Istituti per le Vendite Giudiziarie i beni mobili oggetto di confisca amministrativa, destinando destinando l'importo ricavato dalla vendita - ovvero quello dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è finalizzata finanziamento di interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali oggetto del provvedimento. Considerato che la riassegnazione è prevista per la sola parte eccedente una quota di entrate prudenzialmente scontata, a tale titolo, in relazione alla destinazione ordinaria dei citati proventi e che in virtù dell'apposita clausola di neutralità finanziaria l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le pubbliche amministrazioni assegnatarie dei beni mobili oggetto di vendita non potranno richiedere dotazioni aggiuntive in luogo dei beni eventualmente già in uso, né potranno procedere all'acquisto di beni in sostituzione di quelli venduti, le disposizioni non determinano maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.

Per l'anno 2023 si prevede, ulteriormente, l'incremento del Fondo per le emergenze Nazionali di cui all'art. 44 del D.Lgs. 1/2018 con le maggiori entrate derivanti dal comma 4, il quale prevede che nel medesimo anno l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, finalizzate ad aumentare la raccolta di gioco, al fine di destinare il maggior utile erariale netto alla citata finalità.

In particolare, con riferimento al gioco del Lotto, considerando che l'utile erariale nel corso dell'intero anno 2022 è stato pari a 599.166.583,25 euro per un numero di concorsi pari a n. 157, si evidenzia un utile erariale medio di 3.816.347,66 euro per concorso.

Con riferimento, invece, al gioco del Superenalotto, considerando che l'utile erariale nel corso dell'intero anno 2022 è stato pari ad euro 626.988.869,96 per un numero di concorsi pari a n. 157, si evidenzia un utile erariale medio di 3.993.559,68 euro per concorso.

Sulla base dell'utile erariale medio realizzato nell'anno 2022 su tre estrazioni settimanali per ciascun gioco può ipotizzarsi all'attualità un utile erariale medio di circa 7.800.000,00 di euro per concorso; introducendo un'ulteriore estrazione settimanale per ciascuna delle due tipologie di giochi, considerando quanto avvenuto in passato in occasione di analoghe iniziative, si ipotizza che l'iniziativa possa essere accolta favorevolmente dai giocatori per le finalità solidaristiche che la norma si prefigge.

Pertanto, anche considerando la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali, pari a quattro anziché tre, si ritiene possa prudenzialmente ipotizzarsi un aumento della raccolta e dell'utile erariale complessivo pari all'8% rispetto all'anno 2022, quantificando l'utile erariale per concorso in circa 6.300.000,00 di euro.

I tempi tecnici di implementazione necessari per introdurre l'ulteriore giornata di estrazione del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto sono stimabili in 5 settimane, decorrenti dalla data di adozione della disposizione in esame; pertanto, qualora la disposizione sia adottata entro il 3 giugno p.v., l'ulteriore giornata di estrazione, per entrambi i giochi, potrà essere introdotta a partire da venerdì 7 luglio p.v., con la possibilità di effettuare fino a 26 estrazioni settimanali aggiuntive per ciascuno dei due giochi.

Da ciò consegue un maggior utile erariale per l'anno 2023 stimato in 45 milioni di euro, da destinarsi ad incremento del FEN per la medesima annualità, a beneficio di interventi in favore delle popolazioni dei Comuni indicati nell'allegato 1 al provvedimento.

Articolo 22 (Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** prevede la soppressione dell'articolo 5 del DL 34/2023 che è intervenuto nella disciplina del contributo di solidarietà straordinario a carico delle imprese operanti nei settori energetici. In particolare, la norma che si intende sopprimere è volta ad escludere dalla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto



accantonate in sospensione d'imposta, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

L'abrogazione della suddetta misura determina, in coerenza con la valutazione della norma originaria, un recupero di gettito pari a 404 milioni di euro nell'anno 2023.

Il comma 2 dispone l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per euro **9,07** milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028.

Il **comma 3** reca la quantificazione complessiva degli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, **commi 2, 6 e 7**, 8, 18 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, cui si provvede:

- a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;
- b) quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
- c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
- d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo **di quota parte** delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
- e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 7 comma 1 l, lettera d).

Il **comma 4** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 23 reca la norma sull'entrata in vigore del decreto-legge.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

